

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 10 - SANITA' VETERINARIA

“ECOSERVICE S.R.L.” Stabilimento Sottoprodotti di Origine Animale n. ABP 3638 sito in Belpasso (CT). Riconoscimento definitivo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione*”.
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente “*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*”.
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca “*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale*”;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca “*Disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio*”;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136*” e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell’Assessore per la Salute n. 02441 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato adottato l’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, rep. Atti n. 20/CU, relativo a “*Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine (CE) n. 1774/2002*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,

n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9”;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, inerente “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

VISTA la nota prot. n. 846 del 10 gennaio 2023, con cui i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento sono stati delegati ad adottare i provvedimenti amministrativi di autorizzazione e concessione nelle materie di competenza;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 368 del 11 aprile 2023 con il quale lo stabilimento della ditta ECOSERVICE s.r.l.” sita in Belpasso (CT) S.P. 3/III c.da Mezzagno snc, cap 95032, P.I. n XXXXXXXX, legale rappresentante il Sig.re Santonocito Concetto nato a XXXXX il XXXX, C.F.: XXXXXXXX, è stato riconosciuto idoneo, in via condizionata, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CE n.1069/2009, con l’attribuzione dell’approval number ABP 3638, ai fini dell’esercizio dell’attività di:

Sezione: I-II; Settore: Attività intermedie e magazzinaggio di sottoprodotti di O.A. e magazzinaggio di prodotti derivati; Categoria 1 e 3; Attività: cernita, taglio, refrigerazione e salagione – destinati a smaltimento; Prodotti: Sangue, Carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali da allevamento, altre carcasse di animali, stallatico non trasformato, contenuto del tubo digerente, residui di digestione, rifiuti di cucina e ristorazione, pelli grezze, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa corna, zoccoli e derivati, sottoprodotti apicoltura e altri SOA non trasformati.

VISTA la nota prot. 152721 del 13 luglio 2023, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 24940 del 14/07/2023, con la quale il Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche dell’Azienda Sanitaria Provinciale dell’ASP di Catania ha espresso il nulla osta all’emissione del decreto di riconoscimento definitivo, ai sensi del regolamento CE 1069/2009;

RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1069/2009, il riconoscimento definitivo all’impianto;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento della ditta ECOSERVICE s.r.l.” sita in Belpasso (CT) S.P. 3/III c.da Mezzagno snc, cap 95032, P.I. n XXXXX, individuato nella planimetria allegata alla documentazione trasmessa il cui legale rappresentante è il Sig.re Santonocito Concetto nato a XXXX il XXXX, C.F.: XXXXXXXX, viene riconosciuto idoneo in via definitiva ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009, ai fini all’esercizio dell’attività di:

Sezione: I-II; Settore: Attività intermedie e magazzinaggio di sottoprodotti di O.A. e magazzinaggio di prodotti derivati; Categoria 1 e 3; Attività: cernita, taglio, refrigerazione e salagione – destinati a smaltimento; Prodotti: Sangue, Carcasse di animali da compagnia, carcasse di animali da allevamento, altre carcasse di animali, stallatico non trasformato, contenuto del tubo digerente, residui di digestione, rifiuti di cucina e ristorazione, pelli grezze, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa corna, zoccoli e derivati, sottoprodotti apicoltura e altri SOA non trasformati.

Articolo 2

L'impianto mantiene in via definitiva il numero di riconoscimento **ABP 3638** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I.S. Strutture, che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente Decreto.

Articolo 3

L'impresa deve garantire che i prodotti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Lo stabilimento deve mantenere il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi, condotta secondo i principi dell'HACCP, adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile nonché le procedure e le attività di autocontrollo se previste devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi e infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta "ECOSERVICE s.r.l."

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale devono avvenire in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione citata in premessa.

Articolo 5

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line previsto dall'art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per la notifica alla ditta interessata.

Palermo, 02/08/2023

*F.to**

Il Dirigente del Servizio
(*Dr. Pietro Schembri*)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/1993

Originale agli atti dell'ufficio